

AVVISO

Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle OdV di protezione civile per la sottoscrizione di convenzioni con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile

IL DIRETTORE

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 2/2014 l'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operanti nel territorio regionale;
- ai sensi dell'art. 18, comma, 2 lett. g) della L.R. 2/2014, le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale rientrano tra le strutture operative, rappresentandone una delle componenti fondamentali per il sistema regionale di protezione civile;
- con Regolamento regionale n. 18/2019 è stata disciplinata l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
- ai sensi dell'art. 12, comma 4, del predetto regolamento, come rideterminato con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n.376/2020, il termine per la presentazione delle domande di adeguamento dell'iscrizione nell'Elenco Territoriale è scaduto in data 01.03.2021;
- le Organizzazioni iscritte nel richiamato elenco assicurano all'Agenzia la propria capacità di intervento mediante uomini, mezzi ed attrezzature, sulla base di modelli organizzati e integrati, con particolare finalizzazione agli interventi di emergenza di rilievo sovracomunale;
- l'art. 18-bis del Regolamento Regionale 9/2015 e successive modificazioni, prevede che l'Agenzia nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell'Elenco territoriale regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 della L.R. 2/2014, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni;

Vista la determinazione **n.G06090 del 24/05/2021 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 25/05/2021)**, con cui sono stati approvati lo schema di convenzione e il presente avviso per acquisire la manifestazione di interesse da parte delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Elenco Territoriale ed aventi assegnate le classi A o B, di cui all'art.5 del Regolamento regionale n.18/2019 a seguito di domanda presentata nei termini di cui all'art. 12, comma 4, del predetto regolamento, come rideterminati con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n.376/2020;

Ritenuto di dover acquisire la manifestazione di interesse alla sottoscrizione della convenzione da parte delle Organizzazioni di Volontariato legittimate;

AVVISA

Art. 1 - Destinatari

Il presente Avviso è rivolto alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio che abbiano ottenuto la classificazione A o B a seguito di istanza presentata ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento regionale 18/2019 e, quindi, come rideterminato con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n.376/2020, entro il 01.03.2021

Art. 2 - Oggetto dell'Avviso

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni di Volontariato di cui al precedente art. 1 per la stipula di convenzioni di cui all'art. 18bis del Regolamento Regionale 9/2015, come modificato dal regolamento regionale 19/2019, con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per il periodo dal 01.06.2021 al 31.12.2021

Art. 3 - Contenuto della convenzione

1. Le convenzioni di cui al precedente art. 2 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione ed il potenziamento della capacità operativa del dispositivo operativo regionale, coerentemente alle direttive impartite dall'Agenzia e relativamente al D. Lgs. 81/2008;
 - b) garantire la pronta disponibilità ed il tempestivo dispiegamento del dispositivo operativo regionale:
 - I. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui all'art. 7, lett. b) del D. Lgs. N.1/2018, su attivazione dell'Agenzia;
 - II. per le attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile svolte su richiesta dell'Agenzia;

- III. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui all'art. 7, lett. c) del D. Lgs. n.1/2018, su attivazione dell'Agenzia previa richiesta da parte del Dipartimento della protezione civile o della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni;
 - IV. per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia su attivazione della SOR/SOUP.
2. Per il perseguimento degli obiettivi illustrati al comma 1, l'Organizzazione di Volontariato dovrà garantire le seguenti attività:
- a) Mantenimento in piena efficienza ed in pronta fruibilità mezzi, materiali, strumentazioni ed ogni altra risorsa che concorre a definire la consistenza di strumenti operativi dell'Organizzazione di Volontariato come rappresentata nella piattaforma MGO, ciò in modo da non pregiudicare l'efficienza e l'efficacia della capacità di risposta del dispositivo operativo regionale nel suo complesso;
 - b) Costante copertura assicurativa per le attività di protezione civile per i volontari operativi attraverso idonee polizze per Responsabilità civile contro Terzi e per Infortuni;
 - c) Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 relativamente ai volontari aderenti alla Organizzazione di Volontariato, in coerenza con le eventuali direttive a tal fine impartite dall'Agenzia;
 - d) Costante aggiornamento della piattaforma informatica MGO in relazione alla consistenza di volontari, mezzi ed attrezzature afferenti l'Organizzazione di Volontariato, nonché ai relativi oneri assicurativi;
 - e) Concorso continuativo al dispositivo operativo di protezione civile, che garantisca adeguata tempestività di intervento, assicuri una reperibilità operativa sette giorni su sette secondo la disponibilità connessa alla classe di appartenenza (24 ore per la classe A e 12 ore per la classe B) e garantisca adeguata disponibilità di volontari, anche articolandola su più turni operativi;
 - f) Concorso, mediante i propri volontari, mezzi e attrezzature, alle attività richieste dall'Agenzia al Coordinamento Territoriale cui l'Organizzazione di Volontariato eventualmente aderisce;
 - g) Svolgimento di attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile su richiesta dell'Agenzia;
 - h) Attuazione delle procedure di reportistica e scambio di informazioni sia periodiche sia in tempo reale sugli impieghi, sulle dislocazioni e condizioni d'uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature facenti parte il dispositivo operativo regionale, e secondo le direttive da essa stessa impartite.

Art. 4 – Svolgimento delle attività oggetto della convenzione

1. Le attività illustrate al precedente articolo 2 verranno realizzate dalla Organizzazione di Volontariato su attivazione dell'Agenzia ovvero previa attivazione da parte dell'Agenzia del Coordinamento cui l'Organizzazione di Volontariato eventualmente aderisce e che ne chiederà il concorso.

2. In caso di attivazione da parte dell'Agenzia, l'Organizzazione di Volontariato dovrà provvedere a registrare sulla piattaforma MGO i dati relativi all'intervento sulla base delle istruzioni in tal senso impartite dall'Agenzia stessa.
3. Nel caso in cui il concorso venga richiesto dal Coordinamento cui l'Organizzazione di Volontariato eventualmente aderisce, la registrazione dell'intervento rimarrà comunque onere della Organizzazione di Volontariato.
4. Nel caso in cui l'Organizzazione di Volontariato riceva una concomitante richiesta di intervento dall'Agenzia e da altro soggetto istituzionale, si darà priorità alla richiesta dell'Agenzia;
5. Nel caso di discordanti indicazioni operative ricevute, l'Organizzazione di Volontariato dovrà sempre e comunque attenersi a quelle impartite dall'Agenzia;
6. È onere della Organizzazione di Volontariato garantire la costante e prioritaria disponibilità dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature indicati sulla piattaforma MGO a beneficio delle attivazioni disposte dall'Agenzia, direttamente o per il tramite del Coordinamento territoriale cui la stessa eventualmente aderisce.

Art. 5 - Responsabilità ed oneri a carico dell'OdV nell'ambito della convenzione

1. L'Organizzazione di Volontariato è tenuta a svolgere le attività elencate all'art. 3 e all'art. 4 nell'ambito della durata della convenzione, rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancata realizzazione, anche parziale, di tali attività, ovvero di mancato rispetto dei relativi termini temporali, il legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato è tenuto a segnalare tempestivamente l'Agenzia le cause che impediscono di adempiere a quanto previsto e le azioni intraprese per la risoluzione del problema, indicando anche le tempistiche che devono rientrare nella validità della presente convenzione.
2. L'Organizzazione di Volontariato si impegna affinché le attività previste siano realizzate con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.
3. L'Organizzazione di Volontariato garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività richieste, nonché dell'eventuale specifica formazione richiesta.
4. L'Organizzazione di Volontariato garantisce che i volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative ed operative, anche in situazioni di crisi o di emergenza, siano idonei e coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento della stessa attività e per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'Organizzazione di Volontariato si impegna a comunicare immediatamente, tramite la piattaforma MGO, e comunque entro cinque giorni, eventuali variazioni in ordine al numero dei volontari operativi, all'effettiva operatività dei mezzi e delle attrezzature registrate sulla suddetta piattaforma MGO, nonché in relazione all'effettiva eventuale adesione al Coordinamento Territoriale.
6. In caso di avaria o indisponibilità di mezzi e/o attrezzature costituenti il presupposto tecnico-amministrativo per la collocazione dell'Organizzazione di Volontariato nella

classe di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019, sarà onere dell'Organizzazione di Volontariato ripristinare la piena disponibilità del mezzo e/o dell'attrezzatura entro 45 giorni dal verificarsi dell'avaria o della causa di indisponibilità, salvo giustificato motivo.

7. Qualora in esito alle variazioni di cui al precedente punto, dovessero venir meno requisiti sussistenti all'atto della stipula della convenzione, tali da determinare una collocazione della Organizzazione di Volontariato in una classe inferiore, ai sensi del citato art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019, ovvero determinare una diversa misura del contributo, il contributo a carico dell'Agenzia sarà ridotto in funzione dei criteri in base al quale è stato determinato. Nessun maggior contributo potrà essere riconosciuto all'Organizzazione di Volontariato in caso di incremento dei parametri dopo la stipula della convenzione.
8. Non si applica quanto previsto al precedente comma 7 qualora l'indisponibilità del mezzo o dell'attrezzatura concessa in comodato dall'Agenzia o dal Coordinamento di appartenenza alla Organizzazione di Volontariato, sia conseguenza di una temporanea assegnazione del mezzo e/o attrezzatura ad altra Organizzazione di Volontariato su disposizioni dell'Agenzia, ovvero su disposizione del Coordinamento d'intesa con l'Agenzia.

Art. 6 - Quantificazione degli oneri a carico dell'Agenzia, modalità di erogazione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione

1. L'onere finanziario a carico dell'Agenzia per l'attuazione della convenzione è così determinato:
 - A) € 22.500,00 per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nella Classe A dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio;
 - B) Per le OdV iscritte nella Classe B dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio, un contributo pari a quello ricevuto nell'ultimo bando cui la stessa ha partecipato per l'ottenimento di contributi ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regolamento regionale 9/2015;
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 30% per le OdV che non aderiscono ad alcuno dei coordinamenti territoriali di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019 iscritto nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio;
3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2, l'iscrizione ad un coordinamento territoriale dovrà risultare dalla piattaforma MGO alla data di scadenza del presente avviso e dovrà permanere per l'intera durata della convenzione, pena corrispondente riduzione del contributo;
4. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente articolo per le Organizzazioni di Volontariato di classe A, fa fede la classificazione ottenuta a seguito della presentazione della relativa istanza nei termini di cui all'art. 12, comma 4, del regolamento regionale 18/2019, come rideterminati con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n.376/2020, non rilevando l'eventuale classe A ottenuta successivamente;

5. All'erogazione del contributo di cui al precedente comma 1, l'Agenzia provvede, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione in 2 soluzioni:
 - a) un primo acconto pari al 80% del contributo concesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dell'Organizzazione di Volontariato;
 - b) il saldo dell'ulteriore 20% entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione integrale delle spese sostenute a valere sull'acconto presentata dall'Organizzazione di Volontariato.
4. A conclusione delle attività previste dalla convenzione, e comunque entro il 31.01.2022, l'Organizzazione di Volontariato dovrà presentare all'Agenzia la rendicontazione analitica delle spese sostenute a valere sul contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme non impiegate.
5. In caso di mancata rendicontazione, anche parziale, delle somme erogate si procederà con il recupero delle stesse. Analogamente si procederà con il recupero delle somme erogate la cui rendicontazione non è approvata dall'Agenzia.
6. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, ove ne sussistano conformi esigenze, di riconoscere contributi straordinari ai sensi dell'art. 2, lett. c), del Regolamento Regionale 9/2015 e s.m.i.

Art. 7 – presentazione della manifestazione di interesse

1. L'Organizzazione di Volontariato che intenda manifestare interesse alla sottoscrizione della convenzione, dovrà inoltrare apposita comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia Regionale di Protezione Civile esclusivamente all'indirizzo agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it entro e non 5 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. La comunicazione dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello A al presente avviso sottoscritto digitalmente. In alternativa alla sottoscrizione digitale dovrà essere allegato un documento di identità del legale rappresentate dell'Organizzazione di Volontariato.